

(N. 711)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'*VIII* Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 9 novembre 1949 (V. Stampato N. 846)

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 NOVEMBRE 1949

Autorizzazione di un'ulteriore spesa di lire 600 milioni per la costruzione del tronco Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro-lucane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la costruzione del tronco ferroviario Camigliatello Silano-San Giovanni in Fiore delle ferrovie calabro-lucane, prevista dall'articolo 5 della convenzione 10 luglio 1926, n. 1450, è autorizzata la spesa di lire 600.000.000 in aggiunta a quella di lire 500.000.000 autorizzata con l'articolo 5 del decreto legislativo 29 novembre 1946, n. 457 ed alla somma di lire 430.000.000 stanziata nel capitolo 51-*quinquies* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1947-48, in base al riparto della spesa autorizzata con l'articolo 10 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 2.

La somma di lire 600.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-50.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, per far fronte a tale maggiore onere è ridotto di uguale importo lo stanziamento del capitolo 47 dello stato di previsione anzidetto.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI